

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3049

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI,
BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI**

Prolungamento della durata del congedo spettante ai lavoratori che convivono con soggetti con *handicap* in situazione di gravità, per superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, tutelare la salute psicofisica e promuovere la vita di relazione delle persone disabili e dei loro familiari

Presentata il 15 dicembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo migliorare la qualità della vita delle persone disabili in condizioni di gravità nonché delle lavoratrici e dei lavoratori che con loro convivono, senza nascondere i limiti, ma senza sottovalutare l'importanza di una misura aggiuntiva e complementare agli interventi, ai servizi e alle prestazioni sociali dovuti in applicazione della normativa vigente. Le persone con *handicap* in situazione di gravità che vivono e che continuano a vivere a casa loro, anche dopo il compimento della maggiore età, sono moltissime. Questa situazione si verifica nel contesto peculiare dello Stato sociale in Italia, che

ha sempre presupposto la famiglia come luogo privilegiato — e separato — della riproduzione sociale e della solidarietà materiale: il luogo di aggiustamento e di riaggiustamento di rapporti sociali e di genere ineguali e iniqui. I percorsi di emancipazione e di libertà delle donne e il loro inserimento nel mercato del lavoro non sono stati però accompagnati da una conseguente ridefinizione del rapporto tra produrre e riprodurre. Se non si mettono in discussione l'approccio e il modello economici e sociali fondati sulla divisione sessuata del lavoro e sulla centralità della produzione, questi costano e continueranno a costare, in particolare alle donne,

un pesantissimo carico di fatica. Il doppio lavoro, retribuito e no, delle donne, è ancora confinato in ambito familiare e domestico, in una catena di solidarietà intergenerazionale cui oggi si affianca il lavoro precario e flessibile delle lavoratrici migranti. «La gamba nascosta dello Stato sociale» come è stata definita (Saraceni). Anche di questa realtà le rilevazioni statistiche ci danno periodicamente conto.

Andare oltre la contabilità del danno sociale e superare questo stato di cose richiede interventi organici e stanziamenti adeguati di ben più ampio respiro di quelli previsti dalla presente proposta di legge. In primo luogo occorre rendere esigibile il diritto all'assistenza sociale. Ma ciò richiede anche un diverso approccio culturale: il riconoscimento e l'assunzione della responsabilità pubblica e sociale per la realizzazione dei diritti fondamentali della persona. In questo caso, i diritti delle persone con *handicap* in situazione di gravità e delle lavoratrici e dei lavoratori che con esse convivono.

Con questa finalità, la presente proposta di legge intende contribuire alla permanenza presso il loro domicilio delle persone con grave disabilità, evitando un più esteso ricorso ai ricoveri a tempo pieno in istituto e alleviando nello stesso tempo il sovraccarico di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori che con esse convivono e di cui vanno valorizzati saperi e competenze costruiti nella vita quotidiana delle relazioni e degli affetti.

La normativa vigente per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro appare infatti inadeguata se la si guarda in rapporto alle due norme dettate per favorire la domiciliarità delle persone gravemente disabili e a tutt'oggi in larga misura inattuata (quando non completamente disattese).

Da un lato, l'articolo 8, comma 1, lettera *h*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), che prevede l'inserimento e l'integrazione sociale della persona disabile mediante affidamenti e in-

serimenti presso persone e nuclei familiari. Da un altro lato, l'articolo 2, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»), che indicava nel 31 dicembre 2006 il termine per il superamento del ricovero delle persone minori in istituto.

La presente proposta di legge estende sia la durata che la platea dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno diritto a usufruire dei periodi di riposo per convivenza con persone con *handicap* in situazione di gravità (non solo minori). Tali periodi danno titolo al riconoscimento di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa. Ma per favorire la domiciliarità delle persone con grave disabilità non è sufficiente alleviare e ridistribuire il carico di lavoro dei conviventi, assicurando loro adeguati periodi di riposo: occorre in primo luogo realizzare il complesso degli interventi previsti dalla normativa vigente e definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale. Ma riteniamo che assicurare tempi più distesi nella vita quotidiana, allargando la sfera di autonomia di tutte le persone coinvolte, sia un obiettivo complementare non secondario.

A tal fine, l'articolo 1 eleva a cinque anni la durata complessiva dei congedi in caso di assistenza a persone con *handicap* in situazione di gravità.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 estende tali congedi ai genitori affidatari, ovvero al coniuge, parente o affine entro il terzo grado, nonché al lavoratore e alla lavoratrice, purché conviventi con la persona con *handicap* in situazione di gravità. Il comma 3 definisce tali congedi come complementari e aggiuntivi agli interventi, alle prestazioni e ai servizi previsti dalla normativa vigente. L'articolo 2 dispone in ordine al regolamento di attuazione nonché all'indennità spettante per il congedo e alla contribuzione normativa. L'articolo 3 prescrive le sanzioni per l'inosservanza della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di superare stati di emarginazione e di esclusione sociali, di tutelare la salute psicofisica e di promuovere la vita di relazione delle persone con *handicap* in condizione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché delle lavoratrici e dei lavoratori che con loro convivono, la durata complessiva del congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è elevata a cinque anni.

2. Hanno diritto di usufruire del periodo di congedo di cui al comma 1 la lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, ovvero il lavoratore o la lavoratrice coniuge, parente o affine entro il terzo grado, purché conviventi, nonché il lavoratore o la lavoratrice conviventi da almeno due anni con una persona disabile in condizione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, che non è ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati.

3. Le misure di cui alla presente legge sono aggiuntive e complementari agli interventi, ai servizi e alle prestazioni sociali dovuti in applicazione della normativa vigente.

ART. 2.

1. Con regolamento adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità per la fruizione del periodo di congedo di cui all'articolo 1 da parte dei lavoratori e delle lavoratrici a tempo par-

ziale e a termine, atipici e discontinui, nonché per il coordinamento delle disposizioni di cui al citato articolo 1 e la normativa vigente.

2. Ferma restando la durata del congedo prevista dall'articolo 1, il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo garantisce altresì ai lavoratori e alle lavoratrici individuati ai sensi del medesimo comma 1 l'indennità spettante per il congedo e la contribuzione figurativa, sulla base delle contribuzioni versate.

ART. 3.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con una sanzione amministrativa di importo pari all'indennità spettante per il congedo di cui all'articolo 1 e alla relativa copertura contributiva figurativa, moltiplicata per un coefficiente pari a 1,5.

